COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 17 dicembre 1998. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, ingegner Antonino Cuffaro.

La seduta comincia alle 13,45.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, con lettera in data 30 novembre 1998, lo schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a fini della sua trasformazione in società per azioni.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 2 dicembre 1998 tale schema alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° gennaio 1999.

Il Presidente Vincenzo Cerulli Irelli comunica di aver trasmesso lo schema della relazione semestrale sullo stato di attuazione – in data 30 settembre 1998 – delle riforme previste dalla legge n. 59 del 1997. Aggiunge che tale schema di relazione sarà iscritto, per essere di-

scusso e votato, all'ordine del giorno della seduta di domenica 20 dicembre 1998, ore 13,30.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 1998. Passa pertanto ad esaminare gli emendamenti (vedi Allegato 2) presentati alla proposta di parere depositata dal relatore (vedi Allegato 1).

Il senatore Renzo GUBERT, dopo aver illustrato gli emendamenti a sua firma, esprime apprezzamento sulla proposta di parere del relatore nella sua articolazione.

Il senatore Sergio VEDOVATO richiama l'attenzione sul suo emendamento 2. A tale proposito precisa che il riordino ordinamentale del CNR non può prescindere da un riordino organizzativo relativo al personale. Per tale motivo ritiene opportuno che relativamente al problema del personale con contratto a tempo determinato e del personale sotto inquadrato il parere faccia riferimento a procedure da determinare in sede di contrattazione.

MARCHETTI 11 senatore Fausto esprime apprezzamento per la proposta di parere del relatore. Fa presente l'inopportunità di una incompatibilità assoluta prevista nel testo del Governo - di incarichi all'interno del CNR con attività politiche. L'attuale formulazione dell'articolo 4, commi 8 e 9, fa ritenere che un consigliere di circoscrizione non possa far parte di alcun organo del CNR. Per tale motivo ritiene opportuno sopprimere la previsione normativa in questione. Conclude facendo presente la necessità di evidenziare il problema del personale del CNR non solo in sede di premessa del parere, ma anche all'interno della parte dispositiva.

Il senatore Ettore ROTELLI unendosi agli apprezzamenti dei colleghi sulla proposta di parere del relatore, fa presente – relativamente all'emendamento Frattini 46 – che occorre chiarire il concetto di autonomia finanziaria per la gestione del personale.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, relatore, esprimendo il proprio parere sugli emendamenti presentati, esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: Gubert 8, Marchetti 11, Gubert 12, Gubert 13, Bonatesta 14, Gubert 16, Bonatesta 20, Marchetti 21, Gubert 22, Gubert 25, Gubert 26, Gubert 29, Marchetti 30, Giaretta 33, Gubert 37, Gubert 38, Gubert 39, Bonatesta 40, Gubert 41, Bonatesta 43, Gubert 45, Bonatesta 49, Marchetti 50, Bonatesta 52, Gubert 53, Giaretta 54, Gubert 56 e Lubrano di Ricco 57. Esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: Vedovato 5, Cerulli Irelli 6, Bonatesta 7, Vedovato 9, Giaretta 10, Bonatesta 15, Giaretta 19, Marchetti 27, Giaretta 31, Marchetti 34, Vedovato 36, Giaretta 42, Vedovato 47, Marchetti 51 e Vedovato 55. Si riserva, invece, la riformulazione dei seguenti emendamenti: Gubert 1, Vedovato 2, Marchetti 3, Gubert 4, Giaretta 18, Gubert 23, Giaretta 24, Giaretta 35 e Gubert 48. Ritiene già contenuti nella proposta di parere depositata gli emendamenti Gubert 17, Giaretta 28 e Giaretta 58. Si rimette alla Commissione per gli emendamenti Marchetti 32 e Frattini 46. Invita infine al ritiro dell'emendamento Gubert 44.

La Commissione passa quindi a deliberare sui singoli emendamenti.

Relativamente all'emendamento Gubert 1, il senatore TAPPARO, *relatore*, propone di accoglierlo eliminando la parola « universale ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore TAPPARO, relatore, relativamente all'emendamento Vedovato 2, fa presente che esso incide sul fenomeno del personale con contratto a tempo determinato e del personale sotto inquadrato. Si prevede infatti che le modalità di svolgimento del concorso siano determinate con contrattazione. Relativamente all'aspetto del personale con contratto a tempo determinato, ritiene di poter accogliere la relativa parte dell'emendamento inserendo, dopo le parole « aventi diritto » del nono capoverso della premessa della proposta di parere, le parole « da determinarsi mediante contrattazione». Occorre invece riflettere sulla determinazione in sede di contrattazione delle modalità di concorso per i sotto inquadrati.

Il sottosegretario CUFFARO fa presente che occorre precisare, relativamente ai sotto inquadrati, se si intende consentire l'accesso al profilo di ricercatore tramite concorso oppure tramite valutazione dei titoli e delle carriere.

Il senatore Massimo VILLONE concordando con quanto dichiarato dal sottosegretario, precisa che non è pensabile che le procedure di concorso per i sotto inquadrati siano oggetto di contrattazione. Se si intende richiamare la determinazione in sede di contrattazione, occorre eliminare il riferimento al concorso ed inserire il riferimento al giudizio di idoneità.

La senatrice Alessandra D'ALESSAN-DRO PRISCO si dichiara favorevole ad una procedura selettiva del personale sotto inquadrato tramite concorso. Si tratta infatti di personale che svolge di fatto funzioni da ricercatore e per il quale non dovrebbe costituire alcun problema la procedura concorsuale.

Il senatore Fausto MARCHETTI, richiamando il suo emendamento 3 che incide sulla medesima questione, propone di inserire dopo le parole « tramite concorso » del nono capoverso della premessa della proposta di parere le parole « con procedure particolari ».

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, concordando con le osservazioni del senatore Villone, secondo cui le modalità di concorso non possono essere oggetto di contrattazione, propone di sostituire la parola « concorso » al nono capoverso della premessa della proposta di parere con le seguenti: « adeguate procedure selettive ».

Il senatore Giancarlo TAPPARO, relatore, concorda con la proposta del Presidente. Propone pertanto di riformulare l'emendamento Vedovato 2 nel senso di inserire al nono capoverso della premessa della proposta di parere le parole « da determinarsi mediante contrattazione » dopo le parole « aventi diritto » e, infine, di sostituire la parola « concorso » con le parole « adeguate procedure selettive ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Vedovato 2 nel testo riformulato dal relatore.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara precluso dalla votazione

sull'emendamento Vedovato 2, l'emendamento Marchetti 3.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Gubert 4 nel senso di prevedere al dodicesimo capoverso della premessa della proposta di parere l'inserimento delle parole « in particolare » dopo la parola « dipende » in modo da chiarire che la capacità scientifica del CNR non sia conseguenza esclusiva delle misure che si assumono per valorizzare la professionalità e l'autonomia dei propri ricercatori.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Gubert 4 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, *relatore*, ribadisce il parere favorevole sull'emendamento Vedovato 5, facendo presente l'opportunità di eliminare l'espressione « o forme di commissariamento di fatto » contenuta nella sua proposta di parere.

La Commissione approva l'emendamento Vedovato 5 e la proposta di soppressione dell'espressione indicata dal relatore.

La Commissione approva con distinte votazione gli emendamenti Cerulli Irelli 6 e Bonatesta 7.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, relatore, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Gubert 8, facendo presente che il CNR sostiene ma non svolge ricerca competitiva: esso determina la possibilità di partecipare all'avvio di imprese fortemente innovative. Ricordando che tale fenomeno si verifica in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, fa notare il conseguente aumento del trasferimento della ricerca scientifica e tecnologica all'interno del CNR. Ritiene errato considerare lesa in tal modo l'autonomia della ricerca, visto che la ricerca medesima non diventa competitiva.

Il senatore Renzo GUBERT fa presente che attualmente nelle università la possibilità di svolgere ricerche per conto terzi genera differenze considerevoli tra le ricerche che possono essere destinate all'esterno e la ricerca di base. Ritiene troppo forte la commistione che si determina tra il mondo degli affari e il mondo della ricerca.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 8; approva l'emendamento Vedovato 9.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ritiene assorbito dalla precedente votazione l'emendamento Giaretta 10 di identico contenuto.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, *relatore*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Marchetti 11, facendo presente che il CNR non crea le condizioni ambientali ma interviene direttamente nel processo innovativo.

Il senatore Massimo VILLONE fa presente l'opportunità di chiarire se il CNR partecipi direttamente come entità alla formazione di imprese oppure si limiti a favorirne la formazione medesima rimanendone pertanto estraneo.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, relatore, rileva la novità del punto in questione. Ricordando che il CNR partecipa anche a consorzi dove opera direttamente, fa presente che la scoperta di un ricercatore del CNR può aiutare la nascita di un'impresa. Precisa che il ricercatore mantiene un contatto stretto col CNR di cui possono essere utilizzate le strutture fino alla fase di avvio dell'impresa: successivamente, il ricercatore deciderà se rientrare oppure se lasciare il CNR in modo da consentire una certa flessibilità nell'ambito della ricerca.

Il senatore Fausto MARCHETTI propone di trasformare il suo emendamento nel senso di sostituire le parole « favorendo la formazione » con le parole « creando condizioni per la formazione ».

Il senatore Renzo GUBERT dichiara la sua contrarietà al testo del relatore e alla proposta del senatore Marchetti, ritenendo che in tal modo si finalizza al reddito l'aspetto della ricerca.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, *relatore*, precisa che nella sua proposta relativa all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, convivono sia una componente economicistica, sia una componente relativa alla ricerca nel senso tradizionale.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ concorda con le osservazioni del relatore che accetta la proposta del senatore Marchetti di sostituire le parole « favorendo la formazione » con le parole « creando condizioni per la formazione ».

La Commissione approva il testo dell'emendamento Marchetti 11 come modificato dal presentatore e accolto nella nuova formulazione dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT, relativamente al suo emendamento 12, fa presente la necessità di chiarire, nell'osservazione relativa all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), che i corsi di dottorato di ricerca sono corsi universitari.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, *relatore*, modificando il suo parere sull'emendamento 12, propone di riformulare tale emendamento nel senso di aggiungere all'osservazione relativa all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), dopo la parola « corsi » la parola « universitari ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Gubert 12 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 13.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira l'emendamento Bonatesta 14 di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Bonatesta 15; respinge l'emendamento Gubert 16.

Il senatore Renzo GUBERT ritira il suo emendamento 17.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, *relatore*, relativamente all'emendamento Giaretta 18 fa presente che il Comitato scientifico interagisce con il Consiglio direttivo esclusivamente per la programmazione scientifica. Aggiunge che lo stesso Comitato scientifico è un organo consultivo. A tal proposito ritiene opportuno trovare una soluzione intermedia tra la formula del « concerto con il Comitato scientifico » e la formula del « sentito il Comitato scientifico ».

La senatrice Alessandra D'ALESSAN-DRO PRISCO fa presente che la formula del concerto con il Comitato scientifico consente al Consiglio direttivo di acquisire maggiore potere sotto il profilo della programmazione scientifica.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che non è opportuno riconoscere al Comitato scientifico un potere di veto quale discenderebbe dall'ipotesi del concerto con il Consiglio direttivo per la programmazione scientifica.

Il senatore Massimo VILLONE osserva che la formula del concerto potrebbe condurre ad una paralisi sotto il profilo della programmazione scientifica.

Il senatore Renzo GUBERT ritiene significativa la formula del concerto con il Comitato scientifico vista la necessità di una autoregolamentazione della ricerca.

Il senatore Ettore ROTELLI propone di sostituire la formula di « concerto con il Comitato scientifico » con la formula « anche su proposta ».

Il senatore Massimo VILLONE propone di sostituire l'espressione « di concerto con il Comitato scientifico » con la seguente « anche su proposta e comunque sentito il parere del Comitato scientifico ».

Il senatore Giancarlo TAPPARO, *relatore*, accoglie la proposta del senatore Villone.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Giaretta 18 nel testo risultante dalla riformulazione accolta dal relatore.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, *relatore*, ribadisce il parere favorevole sull'emendamento Giaretta 19 che rappresenta una soluzione intermedia tra le diverse proposte di composizione del Consiglio direttivo del CNR contenute negli emendamenti Bonatesta 20, Marchetti 21 e Gubert 22.

La Commissione approva l'emendamento Giaretta 19.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara pertanto assorbiti dalla votazione sull'emendamento Giaretta 19, gli emendamenti Bonatesta 20, Marchetti 21 e Gubert 22.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Gubert 23 nel senso di prevedere per i componenti del Consiglio direttivo una comprovata esperienza relativa alla funzione specifica di ricerca scientifica e tecnologica.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Gubert 23 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, *relatore*, relativamente all'emendamento Giaretta 24 fa presente l'opportunità di riformularlo chiarendo che il Comitato scientifico svolge funzioni di *staff*. Aggiunge che la proposta del senatore Giaretta di un numero di venti membri

appare restrittiva. Propone pertanto di invitare il Governo a determinare un numero tale da consentire la rappresentatività delle diverse aree disciplinari.

Il senatore Fausto MARCHETTI, richiamando il suo emendamento 27 relativo alla composizione del Comitato scientifico, fa presente l'opportunità che alla metà dei componenti del Comitato scientifico esterni all'ente si aggiunga una metà eletta all'interno del CNR dal personale ricercatore e tecnologo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di prevedere che metà dei componenti del Comitato scientifico siano espressione della comunità scientifica nazionale, l'altra metà sia espressione della comunità scientifica interna. In tal modo si lascia al Governo una certa discrezionalità relativamente alle designazioni da parte della comunità scientifica interna.

Il senatore Renzo GUBERT richiama sul punto il suo emendamento 26 secondo cui i componenti del Comitato scientifico esterni all'ente devono essere due terzi.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, relatore, prendendo atto delle osservazioni dei colleghi propone di riformulare l'emendamento Giaretta 24 nel senso di prevedere il seguente comma 3-bis all'articolo 4: « Il Comitato scientifico ha compiti di consulenza e di proposta per la programmazione scientifica dell'ente in particolare in ordine a singoli progetti di ricerca in raccordo con i consigli scientifici nazionali e con gli organi collegiali della rete scientifica interna». Propone inoltre di invitare il Governo a determinare un numero di membri del Comitato tale da consentire la rappresentatività delle varie aree disciplinari come emergono dalla riforma della rete ex articolo 7 e di prevedere che metà dei componenti del Comitato medesimo sia espressione della comunità scientifica nazionale e l'altra metà sia espressione della comunità scientifica interna.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Giaretta 24 nel testo riformulato dal relatore.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbiti dalla deliberazione sull'emendamento Giaretta 24 gli emendamenti Gubert 25, Gubert 26 e Marchetti 27; aggiunge che l'emendamento Giaretta 28 è già contenuto nella proposta di parere del relatore.

Il senatore Renzo GUBERT ritira il suo emendamento 29.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 30 ed approva l'emendamento Giaretta 31.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, relatore, relativamente all'emendamento Marchetti 32, ne propone una riformulazione nel senso di prevedere che con riferimento ai commi 8 e 9 dell'articolo 4 il Governo determini criteri di incompatibilità dei titolari degli organi ivi menzionati con incarichi politici elettivi a livello nazionale, regionale e di amministrazioni locali di rilevante entità e quindi nel senso di eliminare il riferimento ad incarichi nei partiti politici.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Marchetti 32 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Giaretta 33; approva quindi l'emendamento Marchetti 34.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, relatore, propone di riformulare l'emendamento Giaretta 35 nel senso di eliminare l'attuale punto 2 lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 e sostituirlo con il seguente « Istituzione di organi collegiali della rete scientifica del CNR per il supporto alla programmazione scientifica, costituiti da due terzi di componenti interni, le cui modalità di elezione saranno stabilite nei regolamenti e un terzo di esterni all'ente, nominati dai consigli scientifici nazionali,

con coordinatori per ciascun organo individuati con modalità definite nei regolamenti. Questi organi hanno compiti di elaborazione di linee e di proposte per la programmazione triennale e annuale e si rapportano per questo con il Comitato scientifico». Propone pertanto di eliminare il riferimento all'inserimento di un comma 2 all'articolo 6, contenuto nella sua proposta di parere.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Giaretta 35 nel testo riformulato dal relatore.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbiti dalla deliberazione sull'emendamento Giaretta 35, gli emendamenti Vedovato 36 e Gubert 37.

Il senatore Renzo GUBERT, relativamente al suo emendamento 38 fa presente l'opportunità che anche gli esperti esterni all'ente di cittadinanza non italiana possano partecipare alla attività di valutazione dei risultati della ricerca.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, relatore, modificando il parere contrario sull'emendamento Gubert 38, propone di riformularlo nel senso di sostituire al punto 3 del comma 1 dell'articolo 6 l'espressione « a cura di esperti esterni all'ente, anche di cittadinanza non italiana, secondo i criteri e le modalità determinate sulla base degli indirizzi del » con la seguente: « a cura di un organismo composto da esperti esterni all'ente, anche di cittadinanza non italiana, che è costituito e che opera secondo i criteri e le modalità determinate dal ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Gubert 38 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT ritira il suo emendamento 39.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dalle precedenti deliberazioni sul Comitato scientifico l'emendamento Bonatesta 40.

Il senatore Renzo GUBERT ritira il suo emendamento 41.

- La Commissione approva l'emendamento Giaretta 42.
- Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Bonatesta 43.

Il senatore Renzo GUBERT ritira il suo emendamento 44.

- La Commissione respinge l'emendamento Gubert 45.
- Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Frattini 46.
- La Commissione approva l'emendamento Vedovato 47.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Gubert 48 nel senso di prevedere al comma 3 dell'articolo 10 come inserito dalla proposta di parere che le spese del personale non eccedano l'80 per cento delle spese correnti.

- Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Bonatesta 49. Dichiara inoltre assorbito dalle precedenti deliberazioni l'emendamento Marchetti 50.
- La Commissione approva l'emendamento Marchetti 51.
- Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Bonatesta 52.

Il senatore Renzo GUBERT ritira il suo emendamento 53.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, relatore, relativamente all'emendamento Giaretta 54 fa presente che si tratta di una proposta alternativa a quella contenuta nella proposta di parere prevedendo che durante il periodo transitorio i quattro membri del Consiglio direttivo di designazione dell'Assemblea della scienza e della tecnologia non ancora insediata siano eletti dall'Assemblea dei comitati scientifici del CNR anziché dall'Assemblea dei direttori degli istituti.

Il sottosegretario CUFFARO fa presente la necessità che i quattro membri di designazione dell'Assemblea della scienza e della tecnologia siano scelti dall'assemblea dei comitati scientifici del CNR: in tal modo si creerebbe una analogia tra la normativa a regime e la normativa transitoria. Per tale motivo il Comitato scientifico nella fase transitoria risulta eletto in parte dall'Assemblea dei comitati scientifici del CNR. La previsione di una designazione da parte dei direttori degli istituti CNR potrebbe determinare disparità visto che i direttori sono numerosi ed esistono differenze fra un istituto e l'altro.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, *relatore*, fa presente che la deliberazione sulla composizione del consiglio direttivo nella fase transitoria è particolarmente importante, visto che si tratta di individuare le persone deputate a riformare il CNR attraverso i regolamenti.

Il senatore Fausto MARCHETTI si dichiara favorevole alla soluzione indicata nell'emendamento Giaretta 54.

Il senatore Renzo GUBERT concorda con la proposta del senatore Giaretta dell'emendamento 54.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di rimettere al Governo la scelta tra la soluzione proposta dal relatore e la soluzione proposta dal senatore Giaretta.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, relatore, concorda con la proposta del Presidente e propone pertanto di riformulare il punto della proposta di parere relativo all'articolo 12, comma 2, lettera a) nel seguente modo: « prevedere che il Consiglio direttivo in sede di prima applicazione del presente decreto sia costituito nella totalità dei suoi componenti anche in mancanza delle designazioni da parte della Assemblea della Scienza e della Tecnologia non ancora costituita. Durante il periodo transitorio i quattro membri di designazione di detta Assemblea sono scelti dagli organismi rappresentativi della comunità scientifica. A tal fine la Commissione propone al Governo due soluzioni alternative. La prima prevede che i quattro membri siano designati dal Comitato scientifico del CNR. In tal caso devono essere previste modalità di nomina del Comitato scientifico nella fase transitoria da parte dell'Assemblea dei direttori degli Istituti CNR. La seconda prevede invece che i quattro membri vengano designati da parte dell'Assemblea dei comitati scientifici del CNR - a tale scopo prorogati - al di fuori del loro seno.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Giaretta 54 nel testo riformulato dal relatore.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbiti dalla deliberazione sull'emendamento Giaretta 54 gli emendamenti Vedovato 55 e Gubert 56.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO, illustrando il suo emendamento 57, fa presente che la proposta di parere del relatore fa riferimento nelle premesse al problema dei sotto inquadrati e del personale con contratto a tempo determinato. Ritiene però opportuno che alla considerazione su tale fenomeno contenuta nelle premesse si aggiunga una osservazione nella parte dispositiva del parere al fine di invitare il Governo ad

inserire nel decreto legislativo una disposizione che disciplini il fenomeno in questione.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, relatore, fa presente che quanto contenuto nella premessa della sua proposta di parere riassume, superandola, la proposta contenuta nell'emendamento Lubrano di Ricco 57. Fa notare a tal proposito che per il personale sotto inquadrato il limite dei cinque anni previsto dall'emendamento è ridotto a tre anni nella proposta di parere. Analogamente, il limite dei cinque anni previsto per il personale con contratto a tempo determinato ai fini della organizzazione dei concorsi è ridotto a tre anni nella proposta di parere. Ritiene pertanto che le indicazioni contenute nell'emendamento 57 non possano ritenersi alternative alla sua proposta di parere. Ribadisce pertanto il parere contrario sull'emendamento che è da ritenersi superato dalla proposta di parere.

La Commissione respinge l'emendamento Lubrano di Ricco 57; respinge inoltre l'emendamento Giaretta 58.

La Commissione passa alla deliberazione finale sulla proposta di parere.

Il senatore Renzo GUBERT dichiara di astenersi dalla votazione del parere nel suo complesso.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione il parere nel suo complesso, quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte e si riserva il coordinamento formale del testo approvato (vedi Allegato n. 3).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE, SENATORE GIANCARLO TAPPARO

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo relativo al riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),

premesso che tale schema dà attuazione alle norme della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), che prevede il riordino e la razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere e a sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonché degli organismi operanti nel settore;

rilevato altresì che esso risponde ai principi e criteri direttivi della norma di delega, che dispone il riordino degli enti operanti nel settore della ricerca, secondo criteri di programmazione, efficienza, flessibilità e autonomia;

valutata necessaria l'attuazione in tempi adeguati dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 relativo ai Consigli scientifici nazionali e all'Assemblea della Scienza e della Tecnologia;

considerato che per favorire un'autentica mobilità bidirezionale con l'Università e la presenza dei ricercatori dell'ente nelle attività partecipate del CNR (consorzi, società, ecc.) occorrerà definire lo *status* del ricercatore rendendolo conforme a tali obiettivi:

ritenuto essenziale salvaguardare il carattere « generalista » dell'ente, la sua

ricerca scientifica sia di base che applicata, l'unitarietà della sua rete scientifica, e la massimizzazione dell'impegno al trasferimento dei risultati della ricerca affinché ne traggano giovamento la società e l'economia nazionale, con la possibilità di carattere eccezionale di una collocazione esterna al CNR dei Gruppi nazionali di ricerca che svolgano esclusivamente attività di coordinamento della ricerca di soggetti estranei al CNR e ai quali non afferiscono istituti, centri o singoli ricercatori del CNR stesso;

considerato opportuno separare gli aspetti gestionali da quelli relativi alla ricerca, ma mantenendo un'adeguata interrelazione tra la funzione direzionale e quella scientifica, in particolare per l'elaborazione della programmazione;

rilevato come essenziale per le prospettive future della ricerca un sistema di valutazione dei risultati, sia con un organo nazionale preposto alla valutazione che fissa criteri e modalità di verifiche, che devono essere compiute da un sistema di valutazione articolato sino a livello di ciascun ente ricerca;

vista la situazione del personale, con una palese anomalia per dimensione e caratteri di quello con contratto a tempo determinato e del fenomeno dei cosiddetti « sottoinquadrati », e ritenuto non potersi avviare un positivo rinnovamento dell'ente, senza la soluzione contestuale di questi problemi, il CNR, per il personale che abbia svolto attività di ricerca per almeno tre anni a partire dal 1° gennaio 1994, dovrebbe organizzare concorsi per un numero di posti inferiore agli aventi diritto; per tutto il personale che da oltre tre anni svolga mansioni superiori, di comprovata attività di ricerca, essendo inquadrato in qualifiche inferiori, l'accesso al profilo di ricercatore o tecnologo dovrebbe avvenire tramite concorso;

rilevato che la politica delle risorse umane del CNR deve essere rapidamente rilanciata, anche tenendo conto dell'età media molto elevata dei ricercatori, che rischia di creare una frattura nel momento del naturale ricambio, se non rapidamente integrata con nuove risorse; tale rilancio deve avvenire con qualificate selezioni e quindi bandendo, a scadenza, regolari selezioni;

ritenuto il ruolo della comunità scientifica e la partecipazione del personale alla riforma, allo sviluppo e alla operatività dell'ente, essenziali;

tenuto conto che la capacità scientifica del CNR dipende dalle misure che si assumeranno per meglio valorizzare la professionalità e l'autonomia dei propri ricercatori:

infine, è essenziale, per un armonico e rapido processo di riforma del CNR, evitare che dopo il 31 dicembre 1998 vi siano vuoti di potere o forme di commissariamento di fatto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 2 si propone:

di aggiungere al punto 1, lettera *a),* dopo le parole « promuove attività di ricerca » le seguenti: « di base ed applicata »;

di aggiungere al punto 1, lettera *b*), dopo le parole « sostiene attività scientifiche » le seguenti « e attività di ricerca »;

di aggiungere al punto 1, lettera *c*), dopo le parole « all'articolo 3 » le seguenti « e, con convenzioni o partecipazioni di cui all'articolo 3, può partecipare ad iniziative delle regioni rivolte alla diffusione nel sistema economico di tali risultati, e favorendo la formazione di imprese altamente innovative, con un impegno temporalmente determinato da parte di ricercatori CNR, anche in costanza di rapporto di lavoro, e regolando tra ente e imprese la questione relativa ai diritti di proprietà intellettuale e all'eventuale utilizzo di strutture e attrezzature del CNR »;

di sostituire al punto 1, la lettera *d*), con la seguente « svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di alta formazione post-universitaria e post-dottorato, e di formazione nei corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento e nelle scuole di specializzazione, anche in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210 »;

di aggiungere al punto 1, dopo la lettera *g*), la lettera « *h*) »: « cura la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con gli altri paesi o con organismi sovranazionali relativamente agli accordi di carattere non governativo e fornisce su richiesta di autorità governative, competenze specifiche per la partecipazione nazionale ad organizzazioni o a programmi scientifici internazionali a carattere intergovernativo ».

2) Con riferimento all'articolo 3, si propone:

di sostituire al punto 1 le parole « lo sfruttamento » con le seguenti « l'utilizzo » e di aggiungere dopo le parole « con soggetti pubblici e privati » le seguenti « privilegiando negli interventi a livello internazionale le analoghe istituzioni scientifiche di altri Stati », ed ancora, di sostituire le parole « 300 milioni » con le

parole « 500 milioni o con quota maggioritaria », ed eliminare le parole « di concerto con il Ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica » e di sostituire le parole « dei predetti Ministeri » con le seguenti « predetto Ministero ».

3) Con riferimento all'articolo 4, si propone:

di inserire al punto 1, dopo la lettera *b*), la seguente lettera « *c*) il Comitato scientifico »; di conseguenza la originaria lettera *c*) « il collegio dei revisori dei conti » diventa lettera « *d*) »;

di aggiungere al punto 2, dopo le parole « l'ordine del giorno. Il presidente », le seguenti « scelto tra personalità di comprovata qualificazione scientifica e con adeguati risultati operativi conseguiti nelle esperienze precedenti »;

di aggiungere al punto 3, dopo le parole « di indirizzo, di programmazione » le seguenti « di concerto con il Comitato scientifico »;

di aggiungere dopo il punto 3, il punto 3-bis: « Il Comitato scientifico, per l'attività di programmazione scientifica, ha compiti di coordinamento e di definizione delle proposte che emergono dagli organi collegiali della rete scientifica del CNR (di cui all'articolo 6), esso è composto da 30 membri, appartenenti alla comunità scientifica nazionale, la metà dei quali esterni all'ente. I componenti del Comitato scientifico nominano al proprio interno un coordinatore scegliendolo in una rosa di tre candidati indicati dal Presidente del CNR; l'incarico ha durata biennale e non può essere rinnovato. Il Comitato scientifico esprime pareri al Consiglio direttivo prima della deliberazione dei regolamenti. »:

di sostituire il punto 5 con il seguente: « Il Presidente ed i membri del consiglio direttivo, i componenti del Comitato scientifico, nonché il presidente ed i membri del collegio dei revisori per la durata del loro mandato, non possono essere nominati direttori di strutture scientifiche o di programmi di ricerca del CNR né possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale del CNR. Se professori o ricercatori universitari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, primo comma, n. 10, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Se dipendenti di altre pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo con diritto al reintegro del posto »;

di sostituire al punto 7 le parole « il presidente nomina, sentito il consiglio direttivo » con le seguenti « il consiglio direttivo nomina, sentito il presidente »;

di aggiungere al punto 7, terz'ultimo periodo, dopo la parola « ricercatori » le parole « universitari » e alla fine, dopo le parole « fuori ruolo » le seguenti « con diritto al reintegro del posto »; di eliminare l'ultimo periodo dalle parole « si applicano » fino alla parola « integrazioni »;

di aggiungere al punto 9, dopo le parole « incarichi elettivi o » le seguenti « direttivi ».

4) Con riferimento all'articolo 5, si propone:

di aggiungere dopo le parole « annualmente, che » le seguenti « fissa gli indirizzi generali e »; di inserire alla fine del testo dell'articolo, cioè dopo le parole « Unione Europea » le seguenti « Il piano triennale comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo anche delle assunzioni da compiere e della distribuzione del personale nell'articolazione territoriale dell'ente ».

5) Con riferimento all'articolo 6 si propone:

di sostituire al punto 1 le parole « anche sulla base dei » con le seguenti « facendo riferimento ai »;

di aggiungere al punto 1, *a*) 1. dopo la parola « informazione » le seguenti « e consultazione » e dopo le parole « schemi di regolamento » le seguenti « con tempi e modalità tali da permettere l'espressione di valutazioni »;

di eliminare il punto 1 *a)* 2. e sostituirlo con il seguente « Istituzione di consigli scientifici di settori tematici omogenei del CNR, costituiti da due terzi di componenti interni, le cui modalità di elezione saranno stabilite nei regolamenti e un terzo di esterni all'ente, nominati dai Consigli scientifici nazionali, con coordinatori per ciascun consiglio individuati con modalità definite nei regolamenti. Questi Consigli hanno compiti di elaborazione di linee e di proposte per la programmazione triennale e annuale e si rapportano per questo con il comitato scientifico »;

di sostituire al punto 1 *a)* 3. la parola « attività » con la parola « organismo » e di aggiungere dopo le parole « propria ricerca » le seguenti « che è costituito e che opera secondo disposizioni », eliminando le seguenti parole « a cura di esperti esterni all'ente anche di cittadinanza non italiana secondo i criteri e le modalità » e le parole « sulla base degli indirizzi »;

di sostituire al punto 1 *a)* 4. le parole « mediante procedure di selezione pubblica, con nomina di commissioni giudicatrici » con le seguenti « con valutazione comparativa delle candidature da parte del comitato scientifico, con incarico di durata determinata dai regolamenti e rinnovabile solo una volta »;

di aggiungere un punto 2) « Istituzione di organi collegiali della rete scientifica del CNR, costituiti da due terzi di componenti interni, le cui modalità di elezione saranno stabilite nei regolamenti e un terzo di esterni all'ente, nominati dai consigli scientifici nazionali, con coordinatori per ciascun consigli individuati con modalità definite nei regolamenti. Questi consigli hanno compiti di elaborazione di linee e di proposte per la programmazione triennale e annuale e si rapportano per questo con il comitato scientifico ». 6) Con riferimento all'articolo 7 si propone:

di premettere al punto 1), le seguenti parole « Nell'ambito di mantenimento della competenza scientifica generale e della unitarietà della rete scientifica dell'ente », e di sostituire la parola « accorpamento » con la seguente « razionalizzazione », ed ancora, di aggiungere dopo le parole « soppressione, anche utilizzando » le seguenti « quando utile per l'efficace perseguimento delle proprie finalità », ed infine sostituire la parola « diversi » con la seguente « innovativi »;

di aggiungere al punto 1), lettera *a)*, dopo le parole « qualificati istituti » le seguenti « di ricerca scientifica o tecnologica di base o applicata », e dopo le parole « dimensioni scientifiche adeguate » le seguenti « valutate secondo le specializzazioni disciplinari », e infine di sostituire le parole « riconosciuta capacità di autofinanziamento » con le seguenti « tenuto anche conto della capacità di autofinanziamento »;

di inserire al punto 1), lettera *b)*, dopo le parole « nazionali e internazionali » le seguenti « nonché con altri soggetti pubblici e privati di particolare rilievo scientifico »:

di aggiungere dopo il punto b) il seguente « c) La rete scientifica del CNR è sviluppata in modo equilibrato sul territorio nazionale ».

7) Con riferimento all'articolo 8 si propone:

di aggiungere al punto 3 dopo le parole « dalla data di insediamento » le seguenti « Il personale ha non meno di 30 giorni di tempo per presentare osservazioni e proposte di modifica »;

di sostituire al punto 4 il numero « 180 » con il seguente « 210 »;

di aggiungere al punto 5, dopo le parole « al Parlamento » le seguenti « con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione ».

8) Con riferimento all'articolo 9 si propone:

di aggiungere il seguente punto 2): « Le risorse finanziarie di cui ai punti *a)* e *b)* sono determinate ogni tre anni in coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca, in sede di approvazione del piano triennale del CNR, sulla base dei programmi dei propri istituti e delle risorse necessarie all'attuazione dei grandi programmi nazionali di ricerca nonché dello svolgimento degli altri compiti istituzionali dell'Ente, e sono trasferite al CNR senza rigidi vincoli di destinazione »;

di aggiungere il seguente punto 3): « Le risorse di cui ai punti *c), d), e),* non sono soggette alle disposizioni vigenti per gli enti pubblici in materia di tesoreria unica, e non entrano a far parte del fabbisogno degli enti di cui all'articolo 51, comma 2 della legge 449/1997; »

9) Con riferimento all'articolo 10, si propone:

di modificare il punto 2) come segue: sostituire le parole « il comitato scientifico » con le seguenti « il consiglio scientifico nazionale competente », sostituire le parole « 3 per cento » con le seguenti « 2 per cento », ed eliminare il seguente periodo « nella qualifica più elevata del ruolo dei ricercatori ovvero a tempo determinato nelle altre qualifiche del predetto ruolo » e le parole « da almeno un sessennio »;

di aggiungere il seguente punto 3: « Il CNR opererà in regime di autonomia finanziaria per la gestione delle risorse umane, con esclusione di vincoli normativi di pianta organica, con l'unico limite che le spese per il personale non eccedano il 90 per cento delle spese correnti.

Le risorse di cui ai punti *c), d), e),* non sono soggette alle disposizioni vigenti per gli enti pubblici in materia di tesoreria unica ».

10) Con riferimento all'articolo 11 si propone:

di sostituire il titolo con la parola « Mobilità »;

di eliminare al punto 4 le parole da « possono dar luogo per i ricercatori del CNR, secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ente, ad una riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione. » e di inserire dopo la parola « appartenenza » il seguente periodo « Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

11) Con riferimento all'articolo 12 si propone:

di eliminare al punto 2, lettera a), le parole «il consiglio direttivo è validamente costituito con quattro componenti e il presidente» e di aggiungere dopo le parole « della scienza e della tecnologia » le seguenti « i due membri del consiglio direttivo mancanti sono eletti dai componenti del Comitato scientifico. Essi restano in carica fino alla nomina dei due componenti designati dall'Assemblea della Scienza e della Tecnologia secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 264. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ancora insediati i Consigli scientifici nazionali, alla nomina dei componenti esterni al CNR nel Comitato scientifico provvedono i direttori, docenti universitari, degli istituti che restano in carica sino alla nomina dei componenti da parte dei Consigli scientifici nazionali così come previsto all'articolo 4 »;

di aggiungere il seguente punto « 4) I regolamenti provvederanno ad identificare le norme regolamentari con essi incompatibili e da ritenersi pertanto abrogate ».

Osservazioni finali

valuti infine il Governo l'opportunità di estendere agli altri enti di ricerca le normative innovative introdotte da questo decreto, segnatamente per quanto concerne il regime giuridico dei ricercatori e i criteri della mobilità con l'Università e tra enti;

inoltre valuti il Governo l'opportunità di inserire norme concernenti le concorsi sia fissata secondo procedure di assunzione del personale previste dal piano triennale.

ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*) della legge delega attenendosi ai seguenti criteri: *a*) che il reclutamento avvenga attraverso selezioni idonee a valutare la qualificazione scientifica dei candidati, estendendo, per quanto applicabili, le procedure previste dalla legge 210/98 in materia di personale docente universitario; *b*) che la periodicità dei concorsi sia fissata secondo le necessità previste dal piano triennale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Al punto ritenuto essenziale delle premesse, dopo le parole: ne traggono giovamento inserire le seguenti: la cultura e la conoscenza scientifica universale.

1. Gubert.

Al punto 9 dei punti in premessa aggiungere dopo le parole: gli aventi diritto le seguenti: tale numero e modalità dello svolgimento dei concorsi sono da determinarsi in contrattazione del CNR con le organizzazioni sindacali ed inoltre dopo le parole: tramite concorso aggiungere le seguenti: con modalità da determinarsi con contrattazione del CNR con le organizzazioni sindacali.

2. Vedovato.

Al punto 9 della premessa:

sostituire le parole: una palese anomalia per dimensione con le seguenti: un palese sottodimensionamento rispetto alle Istituzioni analoghe degli altri Paesi comparabili con l'Italia;

sostituire le parole: posti inferiore con le seguenti: posti non inferiore;

dopo le parole: in qualifiche inferiori aggiungere le seguenti: pur essendo in possesso del diploma di laurea;

dopo le parole: tramite concorso aggiungere le seguenti: con procedure particolari.

3. Marchetti.

Al punto tenuto conto che la capacità scientifica... delle premesse, aggiungere alla

fine della premessa le parole seguenti: nonché attraverso adeguati sostegni economici la capacità di ricerca del personale delle Università e degli Istituti superiori di istruzione universitaria.

4. Gubert.

All'ultimo punto della premessa, aggiungere dopo le parole: Commissariamento di fatto le seguenti: e dare certezza dei tempi di attuazione del decreto legislativo.

5. Vedovato.

Sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è un Ente che svolge e promuove ricerche, studi e sperimentazioni, che presentano un prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso economico, sociale e culturale del Paese.

6. Cerulli Irelli.

Alla lettera a) dopo la parola: promuove inserire le seguenti: e coordina.

7. Bonatesta, Magnalbò.

Sopprimere l'osservazione al punto 1, lettera c) dell'articolo 2.

8. Gubert.

Al punto 1, lettera c), dell'articolo 2 aggiungere dopo la parola: Regioni le seguenti: e di altri soggetti pubblici.

* 9. Vedovato.

Con riferimento all'articolo 2, al punto 1, lettera c), dopo le parole: iniziative delle regioni *inserire le seguenti*: o di altri soggetti pubblici.

* 10. Giaretta.

All'articolo 2, punto 1, lettera c), sostituire le parole: favorendo la formazione con le seguenti: favorendo le condizioni per la formazione.

11. Marchetti.

Sopprimere l'osservazione di cui al punto 1, lettera d) dell'articolo 2.

12. Gubert.

Dopo l'articolo 2, sia inserito il seguente:

ART. 2-bis.

- 1. Il CNR, quale unico ente nazionale con competenza scientifica generale, si avvale della attività consultiva della Commissione scientifica rappresentativa della comunità scientifica nazionale universitaria e degli enti di ricerca, espressione dell'autonomia della ricerca garantita in Costituzione.
- 2. La Commissione ha sede presso il CNR, che fornisce il supporto tecnico-amministrativo, ed i suoi componenti durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
- 3. La Commissione scientifica esprime un parere obbligatorio e non vincolante su tutta l'attività di ricerca promossa dal CNR per quanto attiene alla validità scientifica e culturale delle iniziative: formula osservazioni e proposte al Consiglio direttivo dell'Ente in coerenza con il Pro-

gramma nazionale per la ricerca (PNR) al fine di garantire e tutelare la ricerca di base.

- 4. La Commissione scientifica si articola in sottocommissioni, valorizzando le
 rispettive conoscenze scientifiche secondo
 uno o più regolamenti da emanarsi ai
 sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
 Ministro dell'università e della ricerca
 scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale universitario, volti a determinare:
- *a)* il numero dei componenti della Commissione scientifica, la durata del mandato, le modalità della loro elezione, l'elettorato attivo e passivo;
- *b)* le aree di riferimento e il numero delle sottocommissioni.

13. Gubert.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

2-bis. I Consigli Scientifici Nazionali e l'Assemblea della Scienza e della tecnologia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, hanno sede presso il CNR che fornisce loro il supporto tecnico-organizzativo necessario secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dello stesso articolo 4. Il CNR si avvale dei Consigli Scientifici Nazionali, in coerenza con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con le norme di funzionamento dei Consigli stessi, per pareri, consulenza scientifica e supporto alla programmazione delle attività.

14. Bonatesta, Magnalbò.

ART. 3.

Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: Il CNR può altresì partecipare alla costituzione di Centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.

15. Bonatesta, Magnalbò.

ART. 4.

All'articolo 4, comma 1, prevedere che il Presidente sia eletto dal Consiglio direttivo al suo interno.

16. Gubert.

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

bbis) La Commissione scientifica.

17. Gubert.

3) con riferimento all'articolo 4, al punto 3, sopprimere le parole: di concerto con il comitato scientifico:

18. Giaretta.

3) con riferimento all'articolo 4, dopo il punto 2 inserire il seguente:

2-bis. Al comma 3, secondo periodo è sostituito dal seguente: il Consiglio direttivo è composto dal presidente e da 8 membri di alta qualificazione scientifica e di comprovata esperienza nell'attività di ricerca, nominati dal Ministro, 4 su designazione del Ministro medesimo e 4 su designazione dell'assemblea per la scienza e la tecnologia tra i non componenti della medesima.

19. Giaretta.

La Commissione ritiene opportuno modificare il punto 3 dell'articolo 4, nel senso che i membri del Consiglio direttivo dell'Ente non siano di nomina ministeriale, e vengano eletti fra la qualificata rappresentanza della comunità scientifica interna all'Ente stesso.

20. Bonatesta, Magnalbò.

Al comma 3 sostituire due designati dall'Assemblea della scienza e della tec-

nologia di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, non componenti della medesima *con* uno designato dall'Assemblea della scienza e della tecnologia, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, non componente della medesima e uno designato dal Comitato scientifico.

21. Marchetti.

All'articolo 4, comma 3 elevare a sette il numero di componenti del consiglio direttivo e sia previsto che almeno cinque dei sette membri del consiglio direttivo siano designati dall'Assemblea della scienza e della tecnologia fra i professori universitari di ruolo di prima fascia e in modo da garantire la presenza di cultori delle grandi ripartizioni scientifiche. I membri rimanenti siano nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica.

22. Gubert.

All'articolo 4, comma 3, sia specificato che la comprovata esperienza professionale di gestione aziendale si riferisca ad istituzioni od organizzazioni di ricerca scientifica e si elimini il termine amministrativa in quanto individua un ambito troppo ristretto di esperienza per condurre un importante ente di ricerca.

23. Gubert.

3) con riferimento all'articolo 4 sostituire il punto 3-bis) con il seguente: il comitato scientifico ha compiti di consulenza e di proposta per la programmazione scientifica, di organizzazione e coordinamento di una rete di referenti e consulenti per la valutazione di progetti specifici, di raccordo con i consigli nazionali di consulenza e con gli organi collegiali della rete scientifica interna. È costituito da 20 membri, di cui 10 eletti dagli organi collegiali della rete scientifica interna e 10 dai consigli nazionali di consulenza secondo modalità determinate dal regolamento.

24. Giaretta.

All'osservazione di cui al punto 3-bis) relativa all'articolo 4, sostituire le parole: appartenenti alla comunità scientifica nazionale con le parole seguenti: eletti dalla comunità scientifica nazionale.

25. Gubert.

Al punto 3 delle osservazioni, con riferimento al punto 3-bis) dell'articolo 4 sostituire le parole: la metà con le parole: due terzi.

26. Gubert.

All'articolo 4, punto 3-bis, dopo: la metà dei quali esterni all'Ente aggiungere: e l'altra metà eletta al proprio interno dal personale ricercatore e tecnologo.

27. Marchetti.

3) con riferimento all'articolo 4, al punto 5, sostituire le parole da: se professori o ricercatori universitari fino alla fine con le seguenti: se dipendenti pubblici, con esclusione dei professori o ricercatori universitari, possono essere collocati fuori ruolo.

28. Giaretta.

All'articolo 4, comma 5, prevedere per i componenti della Commissione scientifica la possibilità della collocazione fuori ruolo o di fruire di aspettativa o di congedo per l'espletamento del loro mandato. Al comma

6 prevedere anche per essi le indennità di carica.

29. Gubert.

Articolo 4, punto sette sopprimere le parole: sentito il presidente.

30. Marchetti.

Con riferimento all'articolo 4, al punto 7, nel primo periodo, sostituire le parole: sentito il presidente con le seguenti: su proposta del presidente.

31. Giaretta.

Articolo 4, punti 8 e 9 sopprimere le parole: e non può ricoprire incarichi elettivi o nei partiti politici.

32. Marchetti.

Con riferimento all'articolo 5 aggiungere in fine: il piano è approvato dal Ministro con le modifiche e integrazioni richieste dal Ministro medesimo. Alla data di approvazione del piano cessa di avere efficacia per l'ente ogni disposizione legislativa in materia di approvazione e modificazione della pianta organica e di vincoli sulle assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali.

33. Giaretta.

Articolo 6, punto 1) sostituire le parole: facendo riferimento con le seguenti: sulla base.

34. Marchetti.

Con riferimento all'articolo 6 sostituire le parole da: di eliminare il punto 1 a), 2 fino a: per questo con il comitato scientifico nonché le parole da: di aggiungere un punto 2 fino a: per questo con il comitato scientifico con le seguenti: istituzione di organi collegiali della rete

scientifica del CNR per il supporto alla programmazione scientifica.

35. Giaretta.

Al punto 1.a.2, dell'articolo 6 sostituire le parole: consigli scientifici con le seguenti: organi collegiali scientifici, e, ancora, sostituire: Questi consigli con le seguenti: Questi organi collegiali.

36. Vedovato.

Con riferimento al punto 5 delle osservazioni, riferite all'articolo 6, nell'osservazione relativa al punto 1a2 sostituire le parole: due terzi con le seguenti: un terzo e le parole: un terzo con le seguenti: due terzi.

37. Gubert.

Al punto 5 delle osservazioni, riferite all'articolo 6 punto 1a3, sopprimere la proposta di cancellazione.

38. Gubert.

Al punto 5) delle osservazioni, riferito all'articolo 6, punto 1a4, sopprimere l'osservazione.

39. Gubert.

La Commissione ritiene opportuno sopprimere il punto 2 dell'articolo 6, ad elevare ad organo del CNR il Comitato Scientifico, precisandone il numero dei componenti e le modalità per la sua costituzione, con compiti di programmazione scientifica e consulenza agli organi di Governo, nonché di raccordo con la nuova rete di Istituti ed organi. Ciò al fine di consentire la più ampia partecipazione della Comunità Scientifica alla stesura dei nuovi regolamenti ed alla riorganizzazione della rete scientifica.

40. Bonatesta, Magnalbò.

All'articolo 6, in dipendenza dell'istituzione della Commissione Scientifica quale organo del CNR, sopprimere il comma 2.

41. Gubert.

Con riferimento all'articolo 8 si propone al terzo comma, terzo periodo, di sopprimere le parole da: di concerto fino a: Ministro per la funzione pubblica; .

42. Giaretta.

ART. 8.

La Commissione ritiene opportuno per quanto riguarda i commi 1 e 3 dell'articolo 8, relativamente ai regolamenti e ai piani di aggiornamento, garantire anche al CNR l'autonomia di cui godono le Università e gli enti di ricerca nel deliberare gli statuti e i regolamenti interni, secondo quanto previsto dalla legge n. 168/89.

Si ritiene opportuno quindi attribuire al Ministro competente solo una funzione di controllo ed eventualmente una proposta motivata di riesame.

43. Bonatesta, Magnalbò.

All'articolo 10, comma 2, sostituire le parole: comitato scientifico con le parole: Commissione Scientifica.

44. Gubert.

All'articolo 10, comma 2, si preveda che le assunzioni a tempo indeterminato debbono avvenire solo per concorso. Per le chiamate dirette di ricercatori a tempo determinato, la durata del contratto non può eccedere l'anno, non rinnovabile. Per esigenze di ricercatori con rapporto più duraturo si deve provvedere tramite concorso, anche con riferimento alla necessità di valorizzazione delle professionalità già acquisite ed ora con statuto contrattuale precario.

45. Gubert.

Al punto 9, espungere, nel secondo capoverso, il primo periodo, dalle parole: di aggiungere fino a: spese correnti. Il principio dell'autonomia finanziaria, in sé valido, ove sia riferito esclusivamente alla gestione del personale vincolata almeno in parte da limiti di pianta organica, rischia di alimentare scorrimenti in massa alle qualifiche superiori, proprio in considerazione di quanto lo stesso parere afferma nel primo capoverso di pag. 2.

Il pericolo di generale reinquadramento con il conseguente svilimento del ruolo delle selezioni concorsuali, va evitato proprio nel momento del rilancio dei compiti scientifici e di ricerca del CNR. Si potrebbe, invece, prevedere nell'ambito del sistema di determinazione delle piante organiche, procedure più agili per l'adeguamento della struttura organica dell'ente all'eventuale mutamento delle esigenze istituzionali e quindi il fabbisogno del personale.

In ogni caso, sulla questione deve essere ascoltato il Ministro per la Funzione Pubblica.

46. Frattini.

Al punto 2 dell'articolo 10 eliminare: Le risorse di cui ai punti *c*), *d*), *e*), non sono soggette alle disposizioni vigenti per gli enti pubblici in materia di tesoreria unica.

47. Vedovato.

Al punto 9, relativo all'articolo 10, nella seconda osservazione sostituire la cifra: 90 con 70.

48. Gubert.

La Commissione ritiene opportuno integrare l'articolo 10 affinché in sede di prima attuazione delle disposizioni del presente decreto e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2000 il CNR sia autorizzato a operare in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica il

12 febbraio 1991, n. 171, in materia di requisiti e modalità per l'assunzione di personale scientifico e tecnico e per i passaggi di livello da parte del personale in servizio.

Il CNR dovrà operare nei limiti delle disponibilità di bilancio, nel rispetto delle altre disposizioni previste dal contratto collettivo di lavoro vigente, con modalità che assicurino la pubblicità dei programmi e la trasparenza dei meccanismi di selezione, basati sul merito e sulla competenza.

49. Bonatesta, Magnalbò.

Aggiungere il seguente comma:

« In deroga alle vigenti norme, il CNR procede, mediante procedure di valutazione selettiva, all'assunzione di personale per la qualifica di ricercatore tra coloro che abbiano svolto attività di ricerca documentata presso le strutture dell'Ente per un periodo di almeno tre anni.

In prima applicazione delle norme del presente decreto legislativo e in occasione della periodica determinazione della dotazione organica il CNR può derogare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di requisiti per i passaggi di livello e profilo interni all'Ente fermo restando il possesso del titolo di studio previsto e valutando l'attività svolta dal dipendente ».

50. Marchetti.

ART. 11.

Il titolo dell'articolo resti immutato.

51. Marchetti.

Per quanto attiene alla mobilità, la Commissione ritiene opportuno demandare ai regolamenti dell'Ente le modalità attraverso le quali ricercatori e professori universitari possono svolgere attività di ricerca presso le strutture del CNR.

52. Bonatesta, Magnalbò.

ART. 12.

All'articolo 12, comma 2, si sopprima la lettera a).

53. Gubert.

Con riferimento all'articolo 12 si propone di sostituire la lettera a) del comma 2 con la seguente: a) qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata ancora insediata l'AST i quattro membri di sua designazione sono eletti dall'assemblea dei comitati scientifici del CNR non nel suo ambito; nella fase transitoria il comitato scientifico è eletto, nella misura di 15 unità dall'assemblea dei comitati scientifici del CNR non nel suo ambito.

54. Giaretta.

Al punto 2, lettera a) dell'articolo 12 inserire dopo: i direttori, docenti universitari, degli istituti: mentre i membri interni del Comitato Scientifico vengono nominati dai direttori degli istituti, ricercatori del CNR; essi.

55. Vedovato.

All'articolo 12, comma 2 prevedere che i compiti assegnati al Comitato scientifico (Commissione scientifica) vengano svolti dagli attuali Comitati Nazionali fino all'insediamento di tale Comitato (commissione).

56. Gubert.

Al punto 11 del parere, dopo il punto finale dell'articolo 12, aggiungere il seguente periodo: Il CNR può, con oneri a carico del proprio bilancio;

a) per tutto il personale laureato dipendente che da oltre cinque anni svolga mansioni superiori di comprovata attività di ricerca ed è inquadrato in qualifiche inferiori, organizzare concorsi per l'accesso al profilo di ricercatore o tecnologo; le modalità di tali concorsi andranno determinate con trattativa tra il CNR e le organizzazioni sindacali;

b) per tutto il personale che abbia svolto documentata attività di ricerca per un periodo di almeno cinque anni a partire dal 1º gennaio 1992, organizzare concorsi per un numero di posti da stabilire nelle opportune sedi di programmazione dell'ente.

57. Lubrano di Ricco.

Aggiungere alla fine:

sarebbe infine opportuno che il Governo estendesse agli altri enti di ricerca le norme contenute nel decreto CNR in materia di:

- 1. svolgimento di attività di formazione;
- 2. costituzione di consorzi, fondazioni e società;
 - 3. piano di attività;
- 4. modifica e integrazione dei regolamenti in materia di valutazione dei risultati della ricerca, chiamata di stranieri per commissioni di aggiudicazione o di selezione, redazione del bilancio, di anticipazione per forniture di strumentazione scientifica e tecnologica;
- 5. trattamento delle delibere degli enti;
- 6. modalità del controllo della Corte dei conti;
- 7. norme sul personale e sulla mobilità con le università e con gli altri enti;

occorre altresì prevedere per il CNR e gli altri enti di ricerca apposite disposizioni per ampliare la sfera di autonomia in materia di contratti a termine, di trattamento del personale all'estero, di assunzione di personale già in servizio a tempo determinato, di contratti di formazione-lavoro e di speciali contratti con alte personalità del mondo scientifico;

il riconoscimento a tutti gli effetti di servizi prestati in enti di ricerca e università in caso di passaggio dagli uni alle altre e viceversa, anche ai fini dello straordinariato e delle conferme; modalità di passaggio definitivo per il trasferimento del personale tra enti di ricerca, ENEA, ASI e università come se avvenissero entro un unico comparto.

58. Giaretta.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo relativo al riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);

premesso che tale schema dà attuazione alle norme della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), che prevede il riordino e la razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere e a sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonché degli organismi operanti nel settore;

rilevato altresì che esso risponde ai principi e criteri direttivi della norma di delega, che dispone il riordino degli enti operanti nel settore della ricerca, secondo criteri di programmazione, efficienza, flessibilità e autonomia;

valutata necessaria l'attuazione in tempi adeguati dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, relativo ai Consigli scientifici nazionali e all'Assemblea della Scienza e della Tecnologia;

considerato che per favorire un'autentica mobilità bidirezionale con l'Università e la presenza dei ricercatori dell'ente nelle attività partecipate del CNR (Consorzi, società, ecc.) occorrerà definire lo *status* del ricercatore rendendolo conforme a tali obiettivi;

ritenuto essenziale salvaguardare il carattere «generalista» dell'ente, la sua ricerca scientifica sia di base che applicata, l'unitarietà della sua rete scientifica, e la massimizzazione dell'impegno al trasferimento dei risultati della ricerca affinché ne traggano giovamento la cultura e la conoscenza scientifica, la società e l'economia nazionale, con la possibilità di carattere eccezionale di una collocazione esterna al CNR dei Gruppi nazionali di ricerca che svolgano esclusivamente attività di coordinamento della ricerca di soggetti estranei al CNR e ai quali non afferiscono Istituti, Centri o singoli ricercatori del CNR stesso;

considerato opportuno separare gli aspetti gestionali da quelli relativi alla ricerca, ma mantenendo un'adeguata interrelazione tra la funzione direzionale e quella scientifica, in particolare per l'elaborazione della programmazione;

rilevato come essenziale per le prospettive future della ricerca un sistema di valutazione dei risultati, sia con un organo nazionale preposto alla valutazione che fissa criteri e modalità di verifiche, che devono essere compiute da un sistema di valutazione articolato sino a livello di ciascun ente ricerca:

vista la situazione del personale, con una palese anomalia per dimensione e caratteri di quello con contratto a tempo determinato e del fenomeno dei cosiddetti « sottoinquadrati », e ritenuto non potersi avviare un positivo rinnovamento dell'Ente, senza la soluzione contestuale di questi problemi, il CNR, per il personale che abbia svolto attività di ricerca per almeno tre anni a partire dal 1º gennaio 1994, dovrebbe organizzare concorsi per un numero di posti inferiore agli aventi diritto da determinarsi mediante contrattazione; per tutto il personale che da oltre tre anni svolga mansioni superiori, di comprovata attività di ricerca, essendo inquadrato in qualifiche inferiori, l'accesso al profilo di ricercatore o tecnologo dovrebbe avvenire tramite adeguate procedure selettive;

rilevato che la politica delle risorse umane del C.N.R. deve essere rapidamente rilanciata, anche tenendo conto dell'età media molto elevata dei ricercatori, che rischia di creare una frattura nel momento del naturale ricambio, se non rapidamente integrata con nuove risorse; tale rilancio deve avvenire con qualificate selezioni e quindi bandendo, a scadenza regolari selezioni;

ritenuto il ruolo della comunità scientifica e la partecipazione del personale alla riforma, allo sviluppo e alla operatività dell'ente, essenziali;

tenuto conto che la capacità scientifica del C.N.R. dipende in particolare dalle misure che si assumeranno per meglio valorizzare la professionalità e l'autonomia dei propri ricercatori;

è essenziale, per un armonico e rapido processo di riforma del CNR, evitare che dopo il 31 dicembre 1998 vi siano vuoti di potere o dare certezza dei tempi di attuazione del decreto legislativo;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- 1) con riferimento all'articolo 1 si propone:
- di aggiungere alla fine del comma 1 il seguente periodo: « Svolge e promuove ricerche, studi e sperimentazioni, che presentano un prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso economico, sociale e culturale del Paese. »:
- 2) con riferimento all'articolo 2 si propone:

di aggiungere al comma 1, lettera *a*), dopo la parola: « promuove » le seguenti: « e coordina » e dopo le parole: « attività di ricerca » le seguenti: « di base e applicata »;

di aggiungere al comma 1, lettera b), dopo le parole: « sostiene attività scientifiche » le seguenti: « e attività di ricerca »;

di aggiungere al comma 1, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 3 » le seguenti: « e, con convenzioni o partecipazioni di cui all'articolo 3, può partecipare ad iniziative delle regioni o di altri soggetti pubblici rivolte alla diffusione nel sistema economico di tali risultati, e creando condizioni per la formazione di imprese altamente innovative, con un impegno temporalmente determinato da parte di ricercatori C.N.R., anche in costanza di rapporto di lavoro, e regolando tra Ente e imprese la questione relativa ai diritti di proprietà intellettuale e all'eventuale utilizzo di strutture e attrezzature del CNR »:

di sostituire al comma 1, la lettera d), con la seguente: « svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di alta formazione post-universitaria e post-dottorato, e di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca e di perfezionamento e nella scuola di specializzazione, anche in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210 »;

di aggiungere al comma 1, dopo la lettera *g*), la lettera *« h):* cura la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con gli altri paesi o con organismi sovranazionali relativamente agli accordi di carattere non governativo e fornisce su richiesta di autorità governative, competenze specifiche per la partecipazione nazionale ad organizzazioni o a programmi scientifici internazionali a carattere intergovernativo »;

3) con riferimento all'articolo 3, si propone:

di sostituire al comma 1 le parole « lo sfruttamento » con le seguenti « l'utilizzo » e di aggiungere dopo le parole « con soggetti pubblici e privati » le seguenti « privilegiando negli interventi a livello internazionale le analoghe istituzioni scientifiche di altri Stati », ed ancora, di sostituire le parole « 200 milioni » con le parole « 500 milioni o con quota maggioritaria », ed eliminare le parole « di concerto con il Ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica » e di sostituire le parole « dei predetti Ministeri » con le seguenti « predetto Ministero »;

di aggiungere alla fine del comma 1 il seguente periodo: « Il CNR può altresì partecipare alla costituzione di centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi. »:

4) con riferimento all'articolo 4, si propone:

di inserire al comma 1, dopo la lettera b), la seguente lettera "2c) il Comitato scientifico »; di conseguenza la originaria lettera c) « il collegio dei revisori dei conti » diventa lettera d);

di aggiungere al comma 2, dopo le parole « l'ordine del giorno. Il presidente... », le seguenti « scelto tra personalità di comprovata qualificazione scientifica e con adeguati risultati operativi conseguiti nelle esperienze precedenti »;

di aggiungere al comma 3, dopo le parole « di indirizzo, di programmazione » le seguenti « anche su proposta e comunque sentito il parere del Comitato scientifico »; e di sostituire il secondo periodo del comma con il seguente: « Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da otto membri di alta qualificazione scientifica e di comprovata esperienza relativa alla funzione specifica di ricerca scientifica e tecnologica, nominati dal Ministro, quattro su designazione del Ministro medesimo e quattro su designazione dell'Assemblea per la Scienza e la Tecnologia al di fuori dei componenti della medesima. »;

di aggiungere dopo il comma 3, il comma 3-bis: « Il Comitato scientifico ha compiti di consulenza e di proposta per la programmazione scientifica dell'ente, in particolare in ordine a singoli progetti di ricerca in raccordo con i consigli scientifici nazionali e con gli organi collegiali della rete scientifica interna». Il Governo determini un numero di membri del Comitato scientifico tale da consentire la rappresentatività delle varie aree disciplinari come emergono dalla riforma della rete di cui all'articolo 7 del decreto e preveda che lo stesso Comitato sia composto per metà da componenti espressione della comunità scientifica nazionale e per l'altra metà espressione della comunità scientifica interna:

di sostituire il comma 5 con il seguente: « Il Presidente ed i membri del consiglio direttivo, i componenti del Comitato scientifico, nonché il presidente ed i membri del collegio dei revisori per la durata del loro mandato, non possono essere nominati direttori di strutture scientifiche o di programmi di ricerca del CNR né possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale del CNR. Se professori o ricercatori universitari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, primo comma, n. 10, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Se dipendenti di altre pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo con diritto al reintegro del posto »;

di sostituire al comma 7 le parole « il presidente nomina, sentito il consiglio direttivo » con le seguenti « il consiglio direttivo nomina, su proposta del presidente »;

di aggiungere al comma 7, terz'ultimo periodo, dopo la parola « ricercatori » le parole « universitari » e alla fine, dopo le parole « fuori ruolo » le seguenti « con diritto al reintegro del posto »; di eliminare l'ultimo periodo dalle parole « si applicano » fino alla parola « integrazioni »;

con riferimento ai commi 8 e 9, che il Governo determini criteri di incompa-

tibilità dei titolari degli organi ivi menzionati con incarichi politici elettivi a livello nazionale, regionale e di amministrazioni locali di rilevante entità. La Commissione propone di eliminare in entrambi i commi le parole « e nei partiti politici »;

5) con riferimento all'articolo 5, si propone:

di aggiungere dopo le parole « annualmente, che » le seguenti « fissa gli indirizzi generali e »; di inserire alla fine del testo dell'articolo, cioè dopo le parole « Unione Europea » le seguenti « Il piano triennale comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo anche delle assunzioni da compiere e della distribuzione del personale nell'articolazione territoriale dell'ente »;

6) con riferimento all'articolo 6 si propone:

di eliminare al comma 1 la parola « anche »;

di aggiungere al punto 1, lettera *a)*, del comma 1 dopo la parola « informazione » le seguenti « e consultazione » e dopo le parole « schemi di regolamento » le seguenti « con tempi e modalità tali da permettere l'espressione di valutazioni »;

di eliminare il punto 2, lettera a), del comma 1 e sostituirlo con il seguente « Istituzione di organi collegiali della rete scientifica del CNR per il supporto alla programmazione scientifica, costituiti da due terzi di componenti interni, le cui modalità di elezione saranno stabilite nei regolamenti e un terzo di esterni all'ente, nominati dai consigli scientifici nazionali, con coordinatori per ciascun organo individuati con modalità definite nei regolamenti. Questi organi hanno compiti di elaborazione di linee e di proposte per la programmazione triennale e annuale e si rapportano per questo con il comitato scientifico »;

di sostituire al punto 3, lettera *a*), del comma 1 la parola « attività » con la

parola « organismo » e di aggiungere dopo le parole « propria ricerca » le seguenti « che è costituito e che opera secondo disposizioni »; di sostituire le parole « a cura di esperti esterni all'ente anche di cittadinanza non italiana secondo i criteri e le modalità determinate sulla base degli indirizzi del » con le seguenti « a cura di un organismo composto da esperti esterni all'ente anche di cittadinanza non italiana, che è costituito e che opera secondo i criteri e le modalità determinate dal »;

di sostituire al punto 4, lettera *a)*, del comma 1 le parole « mediante procedure di selezione pubblica, con nomina di commissioni giudicatrici » con le seguenti « con valutazione comparativa delle candidature da parte del comitato scientifico, con incarico di durata determinata dai regolamenti e rinnovabile solo una volta »;

7) con riferimento all'articolo 7 si propone:

di premettere al comma 1, le seguenti parole « Nell'ambito di mantenimento della competenza scientifica generale e della unitarietà della rete scientifica dell'ente », e di sostituire la parola « accorpamento » con la seguente « razionalizzazione », ed ancora, di aggiungere dopo le parole « soppressione, anche utilizzando » le seguenti « quando utile per l'efficace perseguimento delle proprie finalità », ed infine sostituire la parola « diversi » con la seguente « innovativi »;

di aggiungere al comma 1, lettera *a*), dopo le parole « qualificati istituti » le seguenti « di ricerca scientifica o tecnologica di base o applicata », e dopo le parole « dimensioni scientifiche adeguate » le seguenti « valutate secondo le specializzazioni disciplinari », e infine di sostituire le parole « riconosciuta capacità di autofinanziamento » con le seguenti « tenuto anche conto della capacità di autofinanziamento »;

di inserire al comma 1, lettera *b*), dopo le parole « nazionali e internazionali » le seguenti « nonché con altri soggetti pubblici e privati di particolare rilievo scientifico »; di aggiungere dopo la lettera *b)* la seguente "2c) La rete scientifica del CNR è sviluppata in modo equilibrato sul territorio nazionale »;

8) con riferimento all'articolo 8 si propone:

di aggiungere al comma 3 dopo le parole « dalla data di insediamento » le seguenti « Il personale ha non meno di 30 giorni di tempo per presentare osservazioni e proposte di modifica » e di sopprimere al terzo periodo le parole da « di concerto » fino a « Ministro per la funzione pubblica »;

di sostituire al comma 4 il numero « 80 » con il seguente « 210 »;

di aggiungere al comma 5, dopo le parole « al Parlamento » le seguenti « con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione »;

9) con riferimento all'articolo 9 si propone:

di aggiungere il seguente comma 2: « Le risorse finanziarie di cui ai punti *a)* e *b)* sono determinate ogni tre anni in coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca, in sede di approvazione del piano triennale del CNR, sulla base dei programmi dei propri istituti e delle risorse necessarie all'attuazione dei grandi programmi nazionali di ricerca nonché dello svolgimento degli altri compiti istituzionali dell'Ente, e sono trasferite al CNR senza rigidi vincoli di destinazione »;

di aggiungere il seguente comma 3: « Le risorse di cui ai punti *c), d), e),* non sono soggette alle disposizioni vigenti per gli enti pubblici in materia di tesoreria unica, e non entrano a far parte del fabbisogno degli enti di cui all'articolo 51, comma 2 della legge 449/1997 »;

10) con riferimento all'articolo 10, si propone:

di modificare il comma 2 come segue: sostituire le parole « il comitato scientifico » con le seguenti « il consiglio scientifico nazionale competente », sostituire le parole « per cento » con le seguenti « per cento », ed eliminare il seguente periodo « nella qualifica più elevata del ruolo dei ricercatori ovvero a tempo determinato nelle altre qualifiche del predetto ruolo » e le parole « da almeno un sessennio »;

di aggiungere il seguente comma 3: « Il CNR opererà in regime di autonomia finanziaria per la gestione delle risorse umane, con esclusione di vincoli normativi di pianta organica, con l'unico limite che le spese per il personale non eccedano l'80 per cento delle spese correnti »;

11) con riferimento all'articolo 11 si propone:

di eliminare al comma 4 le parole da « possono dar luogo per i ricercatori del CNR, secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ente, ad una riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione. » e di inserire dopo la parola « appartenenza » il seguente periodo « Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 »;

12) con riferimento all'articolo 12 si propone:

di prevedere al comma 2, lettera a), che il Consiglio direttivo in sede di prima applicazione del presente decreto sia costituito nella totalità dei suoi componenti anche in mancanza delle designazioni da parte della Assemblea della Scienza e della Tecnologia non ancora costituita. Durante il periodo transitorio i quattro membri di designazione di detta Assemblea sono scelti dagli organismi rappresentativi della comunità scientifica. A tal fine la Commissione propone al Governo due soluzioni alternative. La prima prevede che i quattro membri siano designati dal Comitato scientifico del CNR. In tal caso devono essere previste modalità di nomina del Comitato scientifico nella fase transitoria da parte dell'Assemblea dei direttori degli Istituti CNR. La seconda prevede invece che i quattro membri vengano designati da parte dell'Assemblea dei comitati scientifici del CNR – a tale scopo prorogati – al di fuori del loro seno;

di aggiungere il seguente comma « 4) I regolamenti provvederanno ad identificare le norme regolamentari con essi incompatibili e da ritenersi pertanto abrogate ».

Osservazioni finali:

valuti infine il Governo l'opportunità di estendere agli altri enti di ricerca le normative innovative introdotte da questo decreto, segnatamente per quanto concerne il regime giuridico dei ricercatori e i criteri della mobilità con l'Università e tra enti;

inoltre valuti il Governo l'opportunità di inserire norme concernenti le procedure di assunzione del personale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*) della legge delega attenendosi ai seguenti criteri: *a*) che il reclutamento avvenga attraverso selezioni idonee a valutare la qualificazione scientifica dei candidati, estendendo, per quanto applicabili, le procedure previste dalla legge 210/98 in materia di personale docente universitario; *b*) che la periodicità dei concorsi sia fissata secondo le necessità previste dal piano triennale.